Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 1470/2001 DEL CONSIGLIO**

del 16 luglio 2001

che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

(GU L 195 del 19.7.2001, pag. 8)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1322/2006 del Consiglio del 1º settembre 2006	L 244	1	7.9.2006

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1470/2001 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2001

che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([1]), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 255/2001 ([2]) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali («CFL-i») di cui al codice NC ex 8539 31 90 originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

(2) Dopo la comunicazione degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si erano istituite misure provvisorie sulle importazioni di CFL-i originarie della RPC e dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, varie parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.

(3) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive.

(4) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni in proposito.

(5) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le risultanze provvisorie sono state debitamente modificate.

C. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(6) Alcune parti interessate hanno sostenuto che certi paesi terzi, in particolare la Polonia e l'Ungheria, avrebbero dovuto essere inseriti nel procedimento antidumping in quanto la loro mancata inclusione sarebbe risultata discriminatoria.

(7) A tale proposito, si conferma che non sarebbe stato possibile avviare un procedimento parallelo a carico di Polonia e Ungheria

([1]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).
([2]) GU L 38 dell'8.2.2001, pag. 8.

▼B

poiché, sulla base delle informazioni disponibili nella fase di avvio, la Commissione non era in possesso di prove sulle pratiche di dumping pregiudizievoli da parte di questi paesi. L'obiezione è stata pertanto respinta.

D. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

(8) Alcuni produttori-esportatori hanno affermato che le CFL-i prodotte nella RPC non sono paragonabili a quelle prodotte nella Comunità, poiché i produttori cinesi hanno esportato solamente CFL-i con una durata di vita inferiore alle 6000 ore, che non sono prodotte dall'industria comunitaria.

(9) A tale proposito, l'inchiesta ha dimostrato che sia i produttori cinesi che quelli comunitari producono CFL-i con una durata di vita inferiore alle 6000 ore e CFL-i con una durata di vita superiore. Inoltre, si conferma che per il confronto effettuato ai fini del calcolo del pregiudizio e del margine di sottoquotazione si sono utilizzate CFL-i di durata paragonabile. L'obiezione è stata pertanto respinta.

E. **DUMPING**

1. **Valore normale**

(10) Varie parti interessate hanno obiettato sull'opportunità di utilizzare il Messico come idoneo paese terzo a economia di mercato per fissare il valore normale per la RPC.

(11) Alcune parti interessate hanno proposto di calcolare il valore normale sulla base delle vendite interne effettuate da due produttori-esportatori cinesi che godevano di un trattamento di economia di mercato, invece di stabilire il valore normale sulla base di un paese terzo a economia di mercato. L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio («regolamento di base») prevede che nel caso di importazioni in provenienza da paesi come la RPC il valore normale sia determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato sempre che un produttore-esportatore non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 7, lettera c), di detto articolo. Non è stato quindi possibile accogliere la richiesta.

(12) Ne consegue che, poiché non sono state presentate nuove argomentazioni sulla scelta del Messico come paese analogo, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando 32 del regolamento provvisorio relativo alla scelta del Messico.

(13) Si conferma quindi che i valori normali per ogni tipo di prodotto esportato verso la Comunità dai produttori-esportatori cinesi sono stati fissati in base alle informazioni fornite dal produttore che ha collaborato nel paese analogo.

(14) In mancanza di nuove prove in proposito, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 14-34 del regolamento provvisorio.

2. **Prezzo all'esportazione**

(15) Un produttore-esportatore ha affermato che un tipo di prodotto era stato inserito in una voce sbagliata, fornendo le prove dell'errore. L'osservazione è stata verificata e accolta ed è stata effettuata la relativa correzione.

(16) Un produttore-esportatore ha denunciato la presenza di un errore di trascrizione relativo ad alcuni prezzi cif di alcune vendite nella Comunità. La richiesta è stata verificata e accolta ed è stata effettuata la relativa correzione.

(17) In mancanza di altre osservazioni in proposito, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 35-38 del regolamento provvisorio.

▼B

3. **Confronto**

(18) In mancanza di osservazioni in proposito, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 39-41 del regolamento provvisorio.

4. **Margine di dumping**

(19) I calcoli del dumping sono stati riesaminati per verificare se ci fossero dei prezzi all'esportazione che differissero in modo significativo in base all'acquirente, alla regione e al periodo e se il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione («metodo del confronto delle medie») desse la misura completa dell'entità del dumping praticato. L'analisi dettagliata delle transazioni di esportazione nella Comunità ha rivelato, relativamente a un produttore-esportatore cinese, un livello di prezzi significativamente diverso in base all'acquirente, alla regione e al periodo. In particolare, si è scoperto che i prezzi delle esportazioni di tale produttore-esportatore destinate ad un particolare importatore in Danimarca, verso la fine del periodo dell'inchiesta, erano significativamente più bassi. Inoltre, il metodo del confronto delle medie non avrebbe dato la misura completa del dumping praticato da tale produttore-esportatore. Per il calcolo del margine di dumping relativo a tale produttore-esportatore la media ponderata del valore normale è stata quindi confrontata con tutte le singole transazioni di esportazione verso la Comunità. Per tutti gli altri produttori-esportatori il calcolo del dumping è stato effettuato tramite il metodo del confronto delle medie.

(20) Dopo le correzioni, i singoli margini di dumping sono i seguenti:

Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co. Ltd, Changzhou	59,5 %
City Bright Lighting (Shenzhen) Ltd, Shenzhen	17,1 %
Deluxe Well Enterprises Ltd, Shenzhen	37,1 %
Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd, Xiamen	de minimis
Philips & Yaming Lighting Co. Ltd, Shanghai	61,8 %
Sanex Electronics Co. Ltd, Suzhou	20,2 %
Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd, Shenzhen	8,4 %
Zhejiang Yankon Group Co., Ltd (noto in precedenza come Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd), Shangyu	35,3 %.

(21) Il livello di dumping a livello nazionale per la RPC così calcolato è del 66,1 %.

F. **PREGIUDIZIO**

1. **Osservazioni preliminari**

(22) Si è verificato se l'esclusione delle importazioni attribuibili al produttore-esportatore che non ha praticato il dumping avrebbero alterato l'esame degli aspetti legati al pregiudizio e al nesso di causalità. Si è concluso che, anche se tali importazioni fossero state escluse dall'esame, le conclusioni sull'esistenza di grave pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping non sarebbero cambiate, soprattutto in considerazione delle notevoli sottoquotazioni dei prezzi e del sostanzioso aumento del volume degli scambi e delle quote di mercato nonché della diminuzione dei prezzi di vendita, che risulterebbero ancora più significativi.

2. **Definizione di industria comunitaria**

(23) La European Lighting Companies Federation («il denunziante») ha osservato che per l'esame del pregiudizio avrebbero dovuto

▼B

essere presi in considerazione anche i dati relativi alla Philips Lighting B.V. («Philips»), in quanto anche quest'ultima società aveva subito pregiudizio. Essa ha fatto riferimento alla relazione del gruppo speciale OMC sulla biancheria da letto proveniente dall'India ([1]), nella quale si conclude che la Comunità aveva erroneamente basato l'esame del pregiudizio su diversi gruppi di produttori comunitari.

(24) Va notato che la relazione del gruppo speciale non è pertinente in questo contesto. Infatti, essa riguarda un caso in cui è stato utilizzato un campionamento. Contrariamente a quanto sostenuto dal denunziante, il gruppo speciale ha concluso che i produttori che non fanno parte dell'industria comunitaria non dovrebbero essere considerati nella valutazione della situazione dell'industria interna del paese importatore. Considerando che la Philips ha ritirato il proprio sostegno alla denuncia dopo l'avvio del procedimento e che ha interrotto la produzione di CFL-i nella Comunità poco dopo il periodo dell'inchiesta, essa non può più essere considerata facente parte dell'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La richiesta è stata quindi respinta.

(25) Numerose parti interessate hanno riproposto l'argomentazione che poiché erano le stesse società che costituiscono l'industria comunitaria a importare dalla RPC il prodotto in oggetto, esse non avrebbero dovuto essere considerate facenti parte dell'industria comunitaria. Esse hanno inoltre sostenuto che, durante il periodo dell'inchiesta, le importazioni di CFL-i da parte dei denunzianti corrispondevano almeno al 10 % delle importazioni totali dalla RPC nella Comunità.

(26) Il supplemento d'inchiesta ha confermato che, durante il periodo dell'inchiesta, una media del 14,6 % delle vendite totali di CFL-i da parte dei produttori comunitari erano originarie del paese in questione. Tuttavia, tali attività di scambio non hanno alterato il loro status di produttori comunitari, in quanto l'attività principale di tali produttori si svolgeva all'interno della Comunità e la loro attività di scambio si spiega con la necessità di completare la gamma dei prodotti per soddisfare la domanda, e come un tentativo di difendersi dalle importazioni a basso prezzo dovute al dumping. Per quanto riguarda l'affermazione che durante il periodo dell'inchiesta i denunzianti erano responsabili del 10 % delle importazioni nella Comunità provenienti dalla RPC, va osservato che, in primo luogo, essa non è stata suffragata da dati e che, in secondo luogo, l'inchiesta ha rivelato che in realtà tali importazioni corrispondevano a una percentuale molto più bassa. Le richieste sono state quindi respinte e vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 51-53 del regolamento provvisorio.

3. **Importazioni dalla RPC**

Sottoquotazione

(27) Per quanto concerne i margini di sottoquotazione dei prezzi, alcuni produttori-esportatori hanno obiettato che i prezzi dell'industria comunitaria usati per tale calcolo non erano attendibili poiché, in alcuni casi, i prezzi comunitari delle CFL-i con un certo numero di watt erano più elevati rispetto a quelli delle CFL-i con un numero di watt superiore, mentre avrebbero dovuto essere inferiori.

(28) A tale proposito, si conferma che in alcuni casi l'industria comunitaria ha venduto CFL-i con un certo numero di watt ad un prezzo superiore a quello delle CFL-i con un numero superiore

([1]) World Trade Organisation, european communities — antidumping duties on imports of cotton-type bed linen from India, Relazione del Panel, WT/DS141/R, 30 ottobre 2000.

▼B

di watt. Lo stesso vale tuttavia per le CFL-i prodotte dai produttori-esportatori che hanno avanzato tale obiezione. Ovviamente i prezzi non dipendono solamente dal numero di watt, ma anche da altri fattori, quali i costi produttivi unitari che possono variare notevolmente in base, tra gli altri fattori, al numero di pezzi prodotti per tipo di CFL-i o dalla quantità venduta.

(29) Una parte interessata ha osservato che i prezzi al dettaglio nella Comunità sono rimasti pressoché stabili tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta mentre, nello stesso periodo, i prezzi all'importazione sono diminuiti. Secondo tale parere, il calcolo del margine di sottoquotazione dei prezzi sarebbe stato fuorviante in quanto basato sui prezzi all'importazione, i quali non riflettono la situazione del mercato.

(30) A tale proposito, va ricordato che i margini di sottoquotazione dei prezzi vengono normalmente calcolati confrontando i prezzi dei produttori-esportatori, adeguati a livello cif, e i prezzi effettivi franco fabbrica dell'industria comunitaria al primo cliente indipendente allo stesso stadio commerciale. Nel caso presente, poiché sia i produttori-esportatori che l'industria comunitaria hanno venduto alla stessa categoria di clienti durante il periodo dell'inchiesta, non sono stati necessari adeguamenti per confrontare i prezzi allo stesso stadio commerciale. Inoltre, un confronto basato sui prezzi al dettaglio effettivamente praticati non avrebbe illustrato la politica dei prezzi dei produttori-esportatori rispetto a quella dell'industria comunitaria, ma piuttosto quella dei distributori e dei dettaglianti di CFL-i di qualsiasi origine, all'interno della Comunità.

(31) In considerazione di quanto sopra riportato, i margini di sottoquotazione dei prezzi sono stati nuovamente esaminati e riveduti sulla base delle correzioni apportate ai prezzi all'esportazione, come illustrato sopra, e di un errore relativo alla valuta usata per un produttore-esportatore. Le medie ponderate dei margini di sottoquotazione, espresse in percentuale rispetto al prezzo dell'industria comunitaria, sono le seguenti:

Paese: RPC	Sottoquotazione dei prezzi
Margine di sottoquotazione dei prezzi dei produttori-esportatori che hanno collaborato	Compresi tra 13,7 % e 45,1 %

4. **Situazione dell'industria comunitaria**

(32) In mancanza di nuove prove, vengono qui confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 64-83 del regolamento provvisorio, ovvero che l'industria comunitaria ha subito grave pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta.

5. **Nesso di causalità**

(33) Una parte interessata ha affermato che, contrariamente a ciò che riferisce il considerando 90 del regolamento provvisorio, durante il periodo dell'inchiesta i prezzi dei prodotti originari della Polonia erano allo stesso livello — se non addirittura inferiori — dei prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC.

(34) A tale proposito, i prezzi delle importazioni originarie della Polonia sono stati calcolati sulla base di dati Eurostat in termini di prezzo all'importazione per unità, come era stato fatto per le importazioni originarie della RPC, e non, come calcolato dalla parte interessata, in termini di prezzi all'importazione per tonnellata. La richiesta è stata pertanto respinta.

(35) In mancanza di nuove prove, vengono qui confermate le conclusioni sul nesso di causalità di cui ai considerando 84-99 del

▼B

regolamento provvisorio, ovvero che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

6. **Interesse della Comunità**

(36) Alcune parti interessate hanno obiettato che le misure antidumping avrebbero prodotto un aumento dei prezzi delle importazioni originarie dal paese in oggetto, con gravi ripercussioni sulla situazione finanziaria degli importatori di CFL-i della Comunità.

(37) Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi all'importazione nel mercato comunitario, sembra improbabile che i prezzi medi aumentino in maniera significativa, in considerazione del basso livello dei dazi per alcuni produttori-esportatori cinesi e in particolare del fatto che il maggiore esportatore conosciuto, in termini di volume delle esportazioni, non è soggetto a dazio. Tuttavia, anche in presenza di un ipotetico aumento dei prezzi, le misure mantengono la loro ragion d'essere, in quanto intese a ristabilire un'equa concorrenza nel mercato comunitario. È inoltre improbabile che le importazioni diminuiranno in modo significativo, considerato che anche se gli aumenti dei costi ricadono sui consumatori, questi hanno ancora un forte incentivo economico all'acquisto di lampade a risparmio energetico. Per quanto riguarda l'effetto dell'istituzione di dazi antidumping sulla situazione finanziaria degli importatori, si conferma, in mancanza di nuove prove, che, sebbene per gli importatori che commerciano in misura preponderante in CFL-i non si possa escludere un impatto negativo, la situazione finanziaria degli importatori che commerciano in una gamma più ampia di altri prodotti o che commerciano esclusivamente con un produttore-esportatore non soggetto a dazio, non risentirà in misura significativa dell'istituzione dei dazi. Sono pertanto confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 106-109 del regolamento provvisorio.

(38) Alcune parti interessate hanno obiettato che i dazi avrebbero fatto aumentare in modo significativo i prezzi al dettaglio, avendo quindi un impatto negativo sui consumatori.

(39) A tale proposito, qualsiasi ipotetico aumento dipende da diversi fattori, per esempio dalle politiche commerciali dei produttori-esportatori cinesi, dalla capacità degli importatori di fare accettare ai dettaglianti e ai consumatori eventuali aumenti dei prezzi all'importazione e dalla misura in cui il mercato delle importazioni verrà alterato, considerato che ci sono alcuni importatori cinesi soggetti a dazi bassi o non soggetti a dazio.

(40) Un importatore ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto informare le associazioni nazionali degli utilizzatori e dei consumatori, al fine di valutare l'interesse della Comunità nelle misure.

(41) A tale proposito, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base, spetta alle parti interessate manifestarsi e sottoporre le proprie richieste alla Commissione. Tuttavia, nel presente caso la Commissione aveva effettivamente contattato l'Ufficio europeo delle unioni di consumatori (BEUC), che rappresenta 32 organizzazioni nazionali indipendenti dei consumatori. A seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, la Federazione europea della proprietà immobiliare (EPF), che rappresenta l'industria che gestisce, tra l'altro, i sistemi di illuminazione negli edifici abitativi e commerciali, si è manifestata affermando che il prezzo è il criterio più importante per i clienti che scelgono la fonte di approvvigionamento di CFL-i. Tuttavia, l'EPF non ha fornito informazioni specifiche sull'effetto dei dazi sui prezzi al dettaglio e quindi sul comportamento degli utilizzatori e dei consumatori.

(42) Numerose parti interessate hanno affermato che le misure antidumping sono contrarie alla politica comunitaria di risparmio

▼B

energetico, in quanto determinerebbero un aumento dei prezzi al dettaglio per i consumatori, riducendo in questo modo le vendite di lampade a risparmio energetico (CFL-i).

(43) A tale proposito l'industria comunitaria non può sostenere i costi delle politiche comunitarie di risparmio energetico accettando di esporsi a pratiche commerciali sleali. Va inoltre considerato che, in media, le CFL-i, rispetto alle lampade ad incandescenza, consumano il 20 % dell'energia e durano 5 volte più a lungo e ciò dà loro un notevole vantaggio in termini di costo. Così, anche nel caso di un lieve aumento dei prezzi, i consumatori avranno un forte incentivo economico all'acquisto di CFL-i.

(44) Alcune parti interessate hanno obiettato che l'istituzione di misure antidumping andrebbe contro gli interessi della Comunità nel senso che la concorrenza ne risulterebbe ostacolata a causa di uno scambio di informazioni sui prezzi. La scomparsa delle CFL-i cinesi dal mercato comunitario, non farebbe che aggravare tale ostacolo alla concorrenza.

(45) L'inchiesta ha rivelato che c'era una decisione di un'autorità nazionale garante per la concorrenza relativa allo scambio di informazioni sui prezzi tra i produttori della Comunità, ma che tale decisione non riguardava il prodotto in oggetto. Per quanto riguarda il prodotto in oggetto, non sono state trovate prove di pratiche illegali dal punto di vista della concorrenza tra produttori della Comunità. Inoltre, la Commissione non è a conoscenza di alcun problema relativo alla concorrenza nel mercato comunitario a proposito del prodotto in oggetto. Infine, considerato il livello dei dazi per alcuni produttori-esportatori cinesi, è probabile che un numero significativo di concorrenti cinesi continueranno ad essere attivi nel mercato della Comunità e che rimarranno disponibili fonti di approvvigionamento alternative provenienti da produttori comunitari o da altri paesi terzi non sottoposti a dazio, in particolare dalla Polonia e dall'Ungheria, la cui quota di mercato durante il periodo dell'inchiesta si aggirava intorno al 15 %.

(46) Sulla base di quanto sopra, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 100-108 del regolamento provvisorio, ovvero non ci sono ragioni convincenti, in termini di interesse della Comunità, contro l'istituzione dei dazi antidumping.

G. MISURE ANTIDUMPING

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(47) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l'aliquota del dazio antidumping dovrebbe corrispondere al margine di dumping, a meno che il margine di pregiudizio non sia inferiore. Al fine di determinare l'entità delle misure definitive da istituire, è stato fissato un livello di eliminazione del pregiudizio.

(48) Un produttore esportatore ha affermato che il margine di profitto dell'8 % usato per calcolare il prezzo non pregiudizievole per l'industria comunitaria è troppo elevato, in quanto un mercato che diventa più maturo comporta abitualmente una riduzione dei margini di profitto.

(49) Va osservato che, in primo luogo, il mercato della CFL-i è in espansione — il consumo è aumentato del 117 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta — e che perciò non è ragionevole aspettarsi una riduzione dei profitti. Va inoltre ricordato che l'industria comunitaria ha raggiunto un livello di redditività di circa l'8 % nel 1997, anno in cui la situazione dell'industria comunitaria ha cominciato a deteriorarsi, in coincidenza con l'aumento del volume delle importazioni e la diminuzione dei prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC. In secondo luogo, come risulta dal considerando 105 del regolamento provvisorio, le CFL-i sono prodotti di alta tecnologia che richiedono notevoli impegni in

▼B

termini di ricerca e sviluppo. Affinché rimangano competitive, è necessario puntare continuamente sullo sviluppo di modelli nuovi e più sofisticati. In considerazione di tali fattori, il margine di profitto dell'8 % sembra essere un livello che potrebbe essere ragionevolmente raggiunto in assenza di pregiudizio causato dal dumping.

(50) Viene quindi confermata la metodologia di calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio descritta ai considerando 121 e 122 del regolamento provvisorio.

(51) Come riferito sopra a proposito dei margini di sottoquotazione dei prezzi, anche i margini di pregiudizio sono stati riesaminati e corretti.

2. **Forma e livello delle misure definitive**

(52) Alla luce di quanto precede, risulta opportuno, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, istituire un dazio antidumping definitivo al livello di pregiudizio accertato per la Philips & Yaming e al livello dei margini di dumping accertati per gli altri produttori-esportatori.

(53) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per tali società. Queste aliquote (a differenza del dazio istituito per il paese, applicabile a «tutte le altre società») sono applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società in questione e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con indicazione della ragione sociale e della sede nel dispositivo del presente regolamento, comprese le società collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare delle aliquote in questione e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(54) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione ([1]) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di unità produttive o di vendita. La Commissione, se del caso, procederà, sentito il comitato consultivo, a modificare debitamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali.

3. **Riscossione dei dazi provvisori**

(55) In considerazione dell'entità dei margini di dumping rilevati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio compensativo provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Nei casi in cui l'aliquota del dazio definitivo imposto sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono riscossi definitivamente soltanto gli importi depositati al livello del dazio provvisorio.

([1]) Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
TERV 0/10
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussels.

▼B

4. **Modifica della ragione sociale di una società soggetta ad un'aliquota individuale del dazio antidumping**

(56) Il regolamento provvisorio ha istituito un'aliquota di dazio individuale del 35,4 % per il produttore esportatore Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd. Tale società ha comunicato alla Commissione di aver mutato la propria ragione sociale in Zhejiang Yankon Group Co., Ltd. Essa ha chiesto alla Commissione di modificare il regolamento affinché la modifica della ragione sociale non impedisca alla società di beneficiare dell'aliquota di dazio individuale di cui beneficiava sotto la ragione precedente sociale.

(57) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite, dalle quali risulta che nessuna attività della società legata alla produzione, alla vendita e all'esportazione del prodotto in questione è condizionata dal cambiamento di ragione sociale. La Commissione ha appurato che il cambiamento di ragione sociale non influenza in alcun modo le conclusioni di cui al regolamento provvisorio.

(58) Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio compensativo provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, relativi ai beni prodotti da Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd dovranno perciò essere definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva relativo ai beni prodotti da Zhejiang Yankon Group Co., Ltd, e il codice addizionale Taric A241 precedentemente attribuito a Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd verrà applicato a Zhejiang Yankon Group Co., Ltd,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

▼M1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 (codice TARIC 8539 31 90*91 fino al 10 settembre 2004 e codice TARIC 8539 31 90*95 a partire dall'11 settembre 2004) e originarie della Repubblica popolare cinese.

▼B

2. Le aliquote del dazio provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Fabbricante	Aliquota del dazio %	Codice addizionale Taric
Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co., Ltd Luoyang, Changzhou, Jiangsu Changzhou 213104 Repubblica popolare cinese	59,5	A234
City Bright Lighting (Shenzhem) Ltd Shenzhen Repubblica popolare cinese	17,1	A235
Deluxe Well Enterprises Ltd Block 17-18, Hong Qiao Tao Industrial Zone Bao An Yuan Shenzhen Repubblica popolare cinese	37,1	A236

▼B

Fabbricante	Aliquota del dazio %	Codice addizionale Taric
Lisheng Electonic & Lighting (Xiamen) Co., Ltd Xiamen Repubblica popolare cinese	0,0	A237
Philips & Yaming Lighting Co., Ltd 1805 Hu Yi Highway Malu Jia Ding District Shangai 201801 Repubblica popolare cinese	32,3	A238
Sanex Electronics Co., Ltd Xin Su Industrial Area, Jiangsu Suzhou 215001 Repubblica popolare cinese	20,2	A239
Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd Shenzhen,Guangdong Repubblica popolare cinese	8,4	A240
Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd 129 Fengshan Road, Zhejiang Shangyu 213104 Repubblica popolare cinese	35,3	A241
Tutte le altre società	66,1	A999

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

▼M1

1. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 255/2001 sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, originarie della Repubblica popolare cinese sono riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 255/2001 applicabile alle importazioni di prodotti fabbricati da Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd sono riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva applicabile alle importazioni di prodotti fabbricati da Zhejiang Yankon Group Co., Ltd (codice addizionale Taric A241).

▼B

2. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo. Nei casi in cui l'aliquota del dazio definitivo imposto sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono riscossi definitivamente soltanto gli importi depositati al livello del dazio provvisorio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.